

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, VALORI, GALANTE GARRONE, GIANQUINTO, SECCHIA, BUFALINI, TOMASSINI, PERNA, PREZIOSI, PETRONE, PELLICANO', LI CAUSI, FABIANI, BORSARI, DI PRISCO, ILLUMINATI, VENANZI, MARIS, MACCARRONE Antonino, MACCARRONE Pietro, TEDESCO Giglia, TROPEANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BENEDETTI, CHIAROMONTE, CINCIARI RODANO Maria Lisa, CIPOLLA, COLOMBI, ROSSI Raffaele, SCOCCIMARRO, SOTGIU, D'ANGELOSANTE, AIMONI, SALATI, ORLANDI, ADAMOLI, FORTUNATI, FARNETI Ariella, SAMARITANI e BRAMBILLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1968

Nuova legge di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che qui proponiamo, salvo qualche lieve modifica marginale, è lo stesso che il gruppo dei senatori comunisti presentò nella passata legislatura il 30 aprile 1964. Ma il Parlamento soltanto nel maggio 1967, quasi cioè 20 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, affrontò il problema dei compiti e dei poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza, certamente decisivo per l'esercizio delle libertà civili e politiche e per lo sviluppo della democrazia.

Nelle precedenti legislature l'argomento fu numerose volte oggetto di proposte, parziali o generali, avanzate dai Gruppi della opposizione di sinistra e, per talune limitate materie, anche dalle maggioranze e dai governi del tempo. Quei progetti però, per un costante comportamento di tutte le compagini ministeriali, non giunsero mai in porto, determinando così un pericoloso vuoto poli-

tico e suscitando fondatamente nel Paese il convincimento che i partiti responsabili dell'indirizzo politico in realtà non intendessero mutar nulla.

Ciò è stato ed è fonte di profonda inquietudine e di un radicato malessere dei lavoratori e delle masse popolari che ogni giorno misurano l'incredibile distanza esistente fra le precise norme della Costituzione e la realtà pratica dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini, tuttora improntati alla osservanza delle disposizioni del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, disposizioni coerenti con la logica del regime fascista e perciò stesso apertamente contrastanti con la Costituzione repubblicana.

Sono mille e mille gli episodi remoti, vicini e anche attuali, di violenze, di arbitrio, di persecuzione e discriminazione che hanno gettato sulla vita della Repubblica gravi preoccupazioni.

Il minacciato colpo di Stato dell'estate 1964, le implicazioni in esso del SIFAR e di altissimi ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono fatti di eccezionale gravità che allarmano la popolazione e richiedono concreti interventi legislativi e vigilanza popolare.

Nel giugno 1960 di fronte all'aperto tentativo di instaurare un regime autoritario e poliziesco (Governo Tambroni) l'Italia repubblicana — nella ritrovata unità di azione delle forze antifasciste, nella generosa e possente risposta delle grandi città operaie e di tutti i lavoratori, nell'impetuoso intervento massiccio ed entusiasta di giovani di ogni condizione — seppe respingere il pericolo e riaffermare la scelta irrevocabile di una democrazia nuova, pari ai problemi del nostro tempo, saldamente fondati sulle libertà civili e politiche e aperta a profonde trasformazioni economiche, sociali, culturali.

Sotto la perentoria spinta degli avvenimenti il Governo costituito dall'onorevole Fanfani riconobbe allora che occorreva restaurare le garanzie proprie di uno Stato democratico, dando certezza e possibilità di partecipazione alla vita del Paese ad ogni lavoratore, ad ogni cittadino, ai partiti, ai sindacati, alle associazioni. Soprattutto urgente appariva la necessità di eliminare i poteri arbitrari dei prefetti e dei questori, di fissare una disciplina precisa per la polizia impiegata in servizio di ordine pubblico, di riformare radicalmente il soffocante e costoso regime delle autorizzazioni di pubblica sicurezza. Senonchè dopo l'emozione del momento, dopo il proposito solennemente enunciato di imprimere un corso nuovo, anche con il Governo Fanfani tutto ritornò alla mortificante prassi del passato e la terza legislatura si chiuse con un pesante nulla di fatto.

Non si può tacere che per di più continuarono (e continuano ancora oggi come è dimostrato tra l'altro dai recenti gravissimi fatti di Torino, Valdagno, Roma, Palermo, Milano, Venezia, Trieste contro operai, studenti, artisti, uomini di cultura e finanzieri stranieri) le violenze poliziesche, gli illegittimi interventi proibitivi, le illecite

ingerenze nell'esercizio di diritti costituzionali, a riprova non solo di una congenita incapacità dei gruppi dirigenti della Democrazia cristiana assecondati anche in ciò dagli alleati di governo, di misurarsi senza spirito di parte con le grandi questioni dell'ordinamento democratico della nazione ma anche di una loro ricorrente vocazione al compromesso deteriore con l'alta burocrazia, e con i ceti dominanti i quali vedono nella legge di pubblica sicurezza fascista uno dei più validi strumenti di salvaguardia della loro egemonia di classe contro la spinta democratica e rinnovatrice operaia, studentesca e popolare.

Stando così le cose il 30 aprile 1964 il Gruppo dei senatori comunisti con il citato disegno di legge n. 566 a firma Terracini, Secchia, Gianquinto, Perna, Kuntze, Caruso ed altri presentò un testo generale ed organico di riforma della legge di pubblica sicurezza, ma tale iniziativa non serviva a stimolare il Governo di centro-sinistra a fare altro che chiedere che non fosse discusso, mentre veniva ripetutamente annunciato e ripetuto più volte negli anni 1964, 1965 e 1966 che il Governo stava approntando un nuovo disegno di legge.

Soltanto il 12 luglio 1966 il Governo si decise a presentare il disegno di legge n. 1773 che conteneva « modifiche » al testo unico del 1931. Il Governo dunque benchè posto dalla realtà stessa di fronte alla necessità di un nuovo regolamento dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, benchè stimolato in ogni modo dall'opposizione di sinistra, non volle proporre una sostituzione completa della vecchia normativa fascista, ma soltanto una sua parziale modificazione, mantenendo l'ordine logico e politico della vecchia legge del 1931; talchè il senatore Ajroldi relatore in Commissione per la maggioranza potè affermare tranquillamente, e lo ripeté in Aula, che il disegno di legge governativo si limitava ad alcune « modifiche » nella struttura schematica della legge esistente e che ciò era espressione della volontà di dare al Paese « un testo conforme alle sue tradizioni e alle sue istituzioni ».

Ma ognuno comprende l'aberrante assurdità di richiamarsi oggi a tradizioni che si confondono con la prassi autoritaria dei governi pre-fascisti e allo « schema » della legge di pubblica sicurezza fascista: non è certo nella legge Grispina e tanto meno in quella fascista che il popolo italiano può ravvisare le sue più valide tradizioni. Esso invece fa risalire e con ragione la propria tradizione democratica e i propri ideali e principi alla Carta costituzionale.

Il disegno di legge governativo (vedi nostra relazione di minoranza per l'Aula, stampato n. 566 e 1770/3-A-bis) qui può essere così riassunto:

a) non vi era divieto di schedare i cittadini per le loro opinioni politiche;

b) veniva mantenuto il potere derogatorio del Prefetto e quello discrezionale del Questore;

c) veniva mantenuta la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico con conseguente sospensione delle garanzie costituzionali;

d) l'esercizio del diritto di riunione e di manifestazioni in luogo pubblico non era configurato in modo rispondente al dettato costituzionale; e lasciava largo spazio al potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza in un campo così vasto di diritti individuali e collettivi costituzionalmente garantiti;

e) non era previsto il divieto di dotare di armi le forze di polizia in servizio di ordine pubblico;

f) erano previste forme di controllo prefettizie sull'attività delle associazioni, incompatibili con la Costituzione, così come incompatibili con la Costituzione erano le previsioni di fermo e di perquisizione domiciliare;

g) il sistema di impugnazione dei divieti dell'Autorità di pubblica sicurezza ribadiva la linea politica di considerare i diritti costituzionali come interessi legittimi; e quindi la tendenza ad affievolirli. Il divieto dell'esercizio di un diritto costituzionale dev'essere impugnato avanti all'autorità giudiziaria ordinaria e non in via amministra-

tiva con ricorso gerarchico come prevedeva il disegno di legge governativo;

h) nessuna sostanziale innovazione il disegno di legge governativo prevedeva per gli istituti di vigilanza privata. Anche se disponeva che la licenza non può consentire l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni delle libertà costituzionali tuttavia non conteneva norme idonee a garantire concretamente da ogni degenerazione di compiti e di funzioni, specie nelle fabbriche in danno dei lavoratori. È opportuno ricordare che l'impiego delle guardie particolari della Fiat (ad esempio) vero corpo organizzato di polizia privata contro le libertà dei lavoratori, per l'esercizio dei loro diritti costituzionali nella fabbrica, è stato oggetto di documentate denunce e di ardenti dibattiti parlamentari, che hanno dimostrato la necessità di garantire che nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro l'impiego delle guardie private non sia in contrasto con le libertà politiche e sindacali dei lavoratori;

i) il disegno di legge governativo — eccettuata l'eliminazione del rapporto limite per la vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche — non mutava gran che nel campo delle autorizzazioni e delle licenze di polizia. Le une e le altre dipendevano ancora e in gran parte dai poteri discrezionali attribuiti all'Autorità di pubblica sicurezza. Così secondo il disegno di legge del Governo Moro-Nenni-Taviani non bastava la inesistenza di cause personali ostative previste dalla legge, ma occorreva pur sempre perchè il cittadino potesse esercitare l'attività voluta, l'approvazione delle autorità di pubblica sicurezza ricusabile anche senza l'esistenza di impedimenti legali. Si prevedeva dunque un potere discrezionale tanto ampio da prevalere sulla legge. Lo stesso potere discrezionale veniva mantenuto quando per l'esercizio dell'attività domandata, non sia richiesta licenza ma la sola iscrizione in un registro speciale. Invariata era la disciplina per il porto d'armi anche di caccia, cosicchè il disegno di legge inibiva tale sport a chi per esempio avesse riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o

resistenza all'autorità dello Stato o per delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, anche se riabilitato.

Per l'esercizio dell'arte tipografica ed affini veniva richiesta invece della licenza di polizia, l'iscrizione in apposito registro, ricusabile sempre con potere discrezionale da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza. Anche sotto queste angolazioni, appare come il disegno di legge governativo rimaneva sostanzialmente ancorato al sistema del testo unico fascista che fa dipendere l'esercizio di moltissime attività economiche, commerciali e di lavoro dal rilascio di licenze o di autorizzazioni di polizia.

Onorevoli senatori, non è certamente questa la sede per rievocare la lunga, appassionata e a volte drammatica battaglia parlamentare che i senatori comunisti ed i colleghi dell'opposizione di sinistra impegnarono in Aula con ferma decisione, quando finalmente si discusse la riforma della legge di pubblica sicurezza.

Occorre ricordare però che quando, prima dell'Aula, la Commissione interni e affari costituzionali, esaminò il disegno di legge del Gruppo comunista e quello governativo, la maggioranza una volta chiusa la discussione generale, respinse la nostra proposta di pervenire possibilmente ad un nuovo disegno di legge che tenendo conto di entrambi i progetti realizzasse la duplice finalità di una vera riforma generale della legge di pubblica sicurezza e di un inequivoco indirizzo democratico della riforma stessa.

La maggioranza decise di prendere a base il testo governativo; la qualcosa ci costrinse a proporre sotto forma di emendamenti la più gran parte del nostro disegno di legge, avendo cura di compiere uno sforzo per presentare una piattaforma possibile di discussione e di intesa.

Governo e maggioranza, spalleggiati dalle destre, vollero rimanere invece « nel solco della tradizione... ».

Quando si accese la battaglia intorno al nostro emendamento inteso a vietare la schedatura dei « cittadini in base alla fede religiosa, alle opinioni politiche, all'appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali,

cooperative, assistenziali, culturali, nonchè in base alle attività che essi svolgono appartenendo alle predette organizzazioni o simpatizzando per esse », apparve ad un certo momento che la maggioranza sentiva il disagio e la vergogna di ripetere in pubblico, il voto contrario al divieto di schedare i cittadini, che aveva invece espresso nel chiuso della Commissione.

Alcuni senatori democristiani e socialisti, scopiando il nostro emendamento, proposero il seguente: « È vietato schedare i cittadini per il solo fatto della loro fede religiosa, delle loro opinioni politiche, della loro appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali o culturali, nonchè per la legittima attività che essi svolgono come appartenenti alle predette organizzazioni ».

L'emendamento venne approvato, ma tosto apparve il vero intendimento politico del centro-sinistra, di non modificare sostanzialmente nulla nemmeno nel vergognoso campo della schedatura dei cittadini a fini politici, in quanto vennero respinti un nostro emendamento diretto a punire penalmente la violazione del divieto di schedatura e un altro che vietava a chiunque « anche se investito di pubbliche funzioni, agli organi politici, amministrativi dello Stato raccogliere per qualsiasi finalità, informazioni sulla fede religiosa o politica, nonchè sull'attività religiosa, politica, sindacale del cittadino ».

La battaglia culminò intorno agli articoli 64 e 65 del disegno di legge governativo, che prevedevano la dichiarazione dello stato di pericolo per ragioni di ordine pubblico ed i poteri straordinari dei prefetti in tali casi.

Le norme comportavano la sospensione delle garanzie costituzionali e facevano risorgere il famigerato istituto del fermo per misure di pubblica sicurezza, che poteva durare anche per tutto il periodo dello stato di pericolo.

Si prevedeva dunque la restrizione della libertà personale del cittadino immune da reati e soltanto perchè ritenuto pericoloso per il cosiddetto ordine pubblico. Tale po-

tere era attribuito ai prefetti in via assoluta per quarantotto ore, e con lo spolvero del Procuratore della Repubblica per il periodo successivo.

La battaglia parlamentare mosse e preoccupò sempre più l'opinione pubblica, organizzazioni popolari, giuristi, uomini di cultura, cittadini democratici.

Messi alle corde, Governo e maggioranza di centro-sinistra sostennero che le norme si applicavano soltanto nei casi di gravi calamità naturali, e nella seduta pomeridiana del 21 giugno il Ministro dell'interno onorevole Taviani propose di emendare in tal senso il testo originario.

Noi con l'opposizione di sinistra mantenemmo ferma la contestazione anche se il nuovo testo limitava la dichiarazione dello stato di pericolo ai casi di gravi calamità naturali.

Vi è infatti una legge particolare per tali casi.

E proprio mentre il Senato era impegnato nel dibattito degli articoli 64 e 65, la Camera dei deputati in Commissione stava occupandosi appunto dell'ammodernamento di quella legge.

Tale circostanza poneva maggiormente in risalto il contenuto politico eversivo che permaneva anche nel nuovo testo, non consentendo la Costituzione in nessun caso la sospensione delle garanzie di libertà politiche e civili, individuali e collettive.

Per deprecabili casi di sciacallismo prevede il Codice penale!

La legge anche se approvata dalla maggioranza, era già colpita a morte dall'ondata crescente di critiche sollevata dalla battaglia parlamentare da noi condotta. Talchè, trasmessa alla Camera dei deputati non venne discussa nemmeno in Commissione e decadde con la fine della legislatura.

Dobbiamo ricordare che a fine ottobre 1967 si tenne in Reggio Emilia un convegno di studio sulla riforma della legge di pubblica sicurezza promosso dall'Associazione italiana giuristi democratici e patrocinato dall'Amministrazione comunale di quella illustre città.

Vi parteciparono molti docenti universitari, parlamentari, magistrati, avvocati.

Dopo le relazioni introduttive dei professori Natoli, Lavagna, Ferrari, Cavallari, Smuraglia e degli avvocati Berutti e Lopane, il Convegno esaminò tutti gli aspetti giuridici e i principali aspetti pubblici del problema, concordando sulla impossibilità di addivenire a parziali modifiche del testo unico del 1931, e sulla valutazione sostanzialmente negativa, anche nei singoli aspetti, del disegno di legge governativo approvato dal Senato « in quanto — si legge nel comunicato stampa finale — ispirati assai spesso a concezioni arretrate e talora addirittura peggiorative rispetto allo stesso testo unico 1931 ».

Lo stesso comunicato informa che nell'auspicare la formulazione di una normativa completamente nuova, il Convegno ha espresso alcune indicazioni per una futura legge di pubblica sicurezza la quale dovrebbe:

attribuire alla pubblica sicurezza i compiti amministrativi e quelli di rispetto della legge penale nonchè il compito fondamentale di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali di cittadini;

attribuire prevalentemente agli enti locali e loro organi i poteri che incidono direttamente sulla tutela e disciplina dei fondamentali diritti civili;

garantire la piena libertà delle Associazioni e l'effettivo esercizio del diritto di riunione, impedendo ogni intervento dei pubblici poteri specialmente in ordine alle manifestazioni connesse all'esercizio del diritto di sciopero;

contenere il fermo di polizia nei limiti costituzionali, impedendo ogni intervento sulla libertà personale fondato semplicemente sul sospetto;

disciplinare la materia delle licenze ed autorizzazioni amministrative in modo che ciò non costituisca ostacolo per il libero esercizio delle attività economiche;

escludere perentoriamente siccome incostituzionale qualsiasi norma che attribui-

sca ai pubblici poteri la facoltà di sospensione dei diritti civili;

impedire la subordinazione dell'esercizio dei diritti fondamentali alla discrezionalità dei pubblici poteri;

non consentire la degradazione dei diritti al rango di meri interessi per il solo fatto dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, attribuendo ai cittadini effettive garanzie di carattere giurisdizionale contro i provvedimenti della predetta autorità;

limitare il potere regolamentare del Governo in tema di esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza.

Onorevoli senatori, il voto popolare del 19 maggio ed i possenti movimenti di contestazione che partono da operai e studenti, da giovani, da contadini, da lavoratori e da artisti e uomini di cultura, pongono in termini urgenti e perentori l'esigenza delle riforme strutturali della nostra società, nelle quali si collocano certo i problemi dei rapporti tra Stato e cittadino e organizzazioni collettive.

Riprendiamo perciò la battaglia per la riforma della legge di pubblica sicurezza, ripresentando come già detto in principio, il testo proposto nella legislatura passata, e la relazione che lo ha illustrato.

Il disegno di legge si ispira alla esigenza di una democratica legge organica applicativa dei precetti costituzionali. Dopo l'abbattimento del fascismo, la cacciata della monarchia e la proclamazione della Repubblica per volontà del popolo, non è più tempo di adeguamenti parziali, ma urge una legge nuova e generale.

Il testo unico vigente venne posto a presidio di uno Stato eretto sulla radicale negazione della democrazia, dei diritti e delle libertà politiche; a presidio di un ordinamento fondato non sulla sovranità popolare, ma sulla dittatura; sulla gerarchia dall'alto e sul più intenso accentramento politico e amministrativo.

Fuori del Codice civile, l'esercizio della più gran parte delle attività consentite al cittadino doveva dipendere dal consenso discrezionale dell'Esecutivo, e per esso, dal

placet dell'Autorità di pubblica sicurezza o del Prefetto.

Questi erano i cardini dell'ordine pubblico in regime monarchico e fascista. Talchè il testo unico risulta caratterizzato dal più penetrante controllo dell'attività del cittadino e da una discrezionalità di potere così intensa (si ricordi il potere di ordinanza a carattere legislativo dei Prefetti) che, come più volte è stato rilevato anche dalla Corte costituzionale, si confonde spesso con l'arbitrio.

Lo Stato repubblicano si fonda su principi radicalmente opposti: sulla effettiva sovranità popolare; sull'esercizio, a tutti garantito, della libertà politica e religiosa e dei diritti costituzionali; sul diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale; sul diritto di libera manifestazione del pensiero, di stampa, di propaganda, di riunione, di circolazione, di sciopero; nonchè sul decentramento, sulle autonomie locali, sulla imparzialità della Pubblica Amministrazione; sulla garanzia di conformità delle leggi ai dettati costituzionali; e sulla responsabilità di ogni cittadino sia privato che investito di pubbliche funzioni.

Trattasi di un *corpus* di diritti costituzionali il cui esercizio è prerogativa inderogabile di ogni cittadino, delle associazioni cui egli appartiene e della intera collettività nazionale.

L'esercizio di tali diritti non dipende — nè può dipendere — da alcuna discrezionalità di potere; è libero e può trovare il suo limite soltanto nella legge.

La Corte costituzionale nella sentenza del 27 maggio 1961, n. 26, dichiarò — ed era ovvio — che i diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione non possono in alcun caso essere affievoliti e degradati al rango di interessi legittimi: onde l'autorità amministrativa non può in alcun modo menomare l'esercizio.

Ciò premesso appare evidente che il testo unico vigente non può essere adattato con parziali mutamenti all'ordinamento repubblicano, ma deve essere interamente sostituito.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

Nel nostro disegno di legge siamo partiti dalle premesse considerazioni e pertanto:

1) Poichè il nostro Stato è fondato sul libero esercizio dei diritti costituzionali garantiti egualmente a tutti i cittadini e alle loro organizzazioni, funzione dell'Autorità di pubblica sicurezza è di garantire e non di far dipendere da poteri discrezionali l'esercizio di tali diritti.

2) In uno Stato di diritto organizzato come il nostro, l'Autorità di pubblica sicurezza non può essere nè formalmente nè di fatto, uno strumento di dominio politico dell'Esecutivo; nè delle maggioranze che sostengono il Governo.

Essa deve dipendere dal Governo e dalle Giunte regionali a norma delle disposizioni degli Statuti speciali, ma entro i limiti della legge. Al fine di evitare gli abusi — fuori di tali limiti — l'Esecutivo non può nè deve disporre dell'Autorità di pubblica sicurezza.

3) La pubblica sicurezza è una funzione dello Stato alla quale però è vitalmente interessata anche la municipalità.

Il principio è accolto nella stessa legge comunale e provinciale vigente la quale nell'articolo 152 dispone che il Sindaco quale ufficiale di Governo è incaricato tra l'altro di vigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico.

Nel quadro del nostro ordinamento democratico fondato sui diritti costituzionali del cittadino, sul decentramento e sulle autonomie locali, questa funzione del Sindaco non può non acquistare nuovi, più ampi e più attivi contenuti anche a carattere decisionale.

Il Comune non può non essere attivamente presente in alcune delicate funzioni di polizia, quelle che investono soprattutto problemi concernenti l'esercizio del diritto di pubblica riunione.

Il nostro disegno di legge tende ad inserire l'amministrazione locale in alcune funzioni impegnative di responsabilità verso la pubblica opinione democratica, senza peraltro menomare l'azione responsabile de-

gli organi di pubblica sicurezza che operano autonomamente nell'ambito dei compiti di istituto (vedi relazione al disegno di legge Guidi, D'Onofrio ed altri davanti la Camera dei deputati, 10 febbraio 1961, stampato n. 2843).

4) Il legislatore ordinario è vincolato a garantire egualmente a tutti i cittadini l'esercizio dei diritti e degli interessi legittimi anche nei rapporti civili, economici e sociali; conseguentemente le condizioni, le modalità, i limiti dell'esercizio di essi devono venir posti dalla legge, e non dipendere — per quel che attiene alle materie oggetto della nostra proposta — dalla discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza o da altra autorità amministrativa.

Conveniamo che la potestà discrezionale non possa essere esclusa in via assoluta; ma perchè essa non possa tramutarsi in arbitrio, è indispensabile che venga esercitata sempre e tassativamente in conformità e mai in deroga ai principi dell'ordinamento giuridico; che il provvedimento discrezionale negativo sia sempre impugnabile da chi vi abbia interesse; che sia motivato; che la motivazione specifichi i fatti i quali in conformità della legge giustificano il non accoglimento della domanda del cittadino.

Nella strutturazione del disegno di legge, ci siamo rigorosamente attenuti a questi principi. E pertanto fuori dei rapporti politici abbiamo distinto le attività del cittadino in due categorie:

a) attività il cui esercizio sia vietato soltanto a causa di determinate condizioni personali del cittadino (cause personali ostative tassativamente stabilite dalla legge in relazione ad esigenze di sicurezza);

b) attività il cui esercizio sia condizionato e dalla inesistenza di previste condizioni personali ostative e dalla valutazione che l'attività che si intende esercitare non sia in contrasto con l'utilità sociale o con la sicurezza o con la libertà o con la dignità umana (art. 41 della Costituzione).

L'esercizio delle attività comprese nella prima categoria essendo un diritto, non può essere oggetto nè di concessione, nè di licenza, nè di autorizzazione.

Pertanto il cittadino, fatto constatare nei modi di legge che nei suoi confronti non sussistono condizioni personali ostative, ha diritto di esercitare l'attività voluta e l'autorità deve rilasciargli certificato di nulla osta.

L'esercizio delle attività comprese nella seconda categoria è condizionato ovviamente a rilascio di licenza.

Il disegno di legge stabilisce quindi che l'Autorità di pubblica sicurezza, nelle materie di sua competenza, rilascia nulla osta o licenze.

5) Tutta la materia relativa al rilascio di licenze per esercizi pubblici e similari, alberghi, pensioni, locande, agenzie di affari, di investigazione privata, commercio di preziosi, oggetti d'arte, cose usate, è attribuita alla competenza del Comune.

Condizione di procedibilità della domanda è la dimostrazione, nei modi prescritti, che nei confronti del richiedente non sussistono condizioni personali ostative.

Mancando tale condizione non si potrà procedere alla valutazione di merito, e la domanda dovrà essere respinta. Risolta in tal modo la questione dei requisiti personali, trattandosi di attività economiche non si ravvisa alcuna ragione perchè l'esercizio di esse debba dipendere da licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza.

In determinati casi, e cioè quando sussistono ragioni di sicurezza, l'Autorità di pubblica sicurezza detta prescrizioni, ma sempre nei limiti di disposizioni di leggi o di regolamenti.

Anche i mestieri girovaghi e ambulanti costituiscono esercizio di attività economiche ed in quanto tali non vanno assoggettati ad autorizzazione di polizia.

Lo stesso dicasi per i portieri.

Il diritto di libera manifestazione del pensiero, di propaganda, di stampa esclude che l'attività tipografica, che è attività industriale e commerciale, sia assoggettata ad autorizzazione di polizia.

È soppresso anche ogni rapporto limite rispetto agli esercizi di bevande alcoliche. L'abolizione dell'imposta di consumo sul vino ha voluto perseguire la finalità dell'in-

cremento del consumo. Il permanere del rapporto limite sarebbe in contrasto con tale giusta finalità.

Il rilascio della licenza è disciplinato dalle stesse norme che condizionano il rilascio di qualsiasi licenza commerciale. È stata pure soppressa la speciale licenza per la vendita dei superalcolici. Invero tale licenza si risolve nel vantaggio di alcuni esercenti e nel danno di altri, con patente violazione del principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

6) Il nostro disegno di legge non fa alcun riferimento ai minori per i quali prevede ormai una legislazione autonoma che tuttavia è necessario rivedere per adeguarla alle moderne esigenze, mentre per le persone ritenute pericolose a causa di malattie mentali o per tossicomanie vengono dettate alcune norme che escludendo ogni provvedimento di polizia prevedono l'intervento del sanitario e del magistrato.

7) È soppressa l'attuale diarchia dell'attribuzione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza al Prefetto e al Questore.

Il Questore è la sola autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Svuotato l'articolo 2 del testo unico vigente di ogni suo più sostanziale contenuto per effetto della sentenza 27 maggio 1961, n. 26, della Corte costituzionale; trasformata e trasferita la disciplina di molte materie alla competenza dell'autorità comunale; attribuita al Ministro dell'interno o al Questore la competenza del rilascio di alcuni tipi di licenze o l'adozione di alcuni provvedimenti che implicano problemi di sicurezza; regolato *ope legis* il rilascio del nulla osta; previsto l'intervento in varie forme dell'autorità comunale in alcune funzioni di pubblica sicurezza; escluso (articolo 18) salvo che per servizio di onore, l'impiego di forze che non siano per funzione istituzionale di pubblica sicurezza; liberata la legge di pubblica sicurezza da ogni contenuto discriminatorio, viene oggettivamente meno ogni funzione del Prefetto nella materia disciplinata dal disegno di legge.

È stata soppressa perciò la diarchia; non è stato riprodotto — e non poteva esserlo dopo la citata sentenza della Corte costitu-

zionale — l'articolo 2 del testo unico vigente, e si propone nell'articolo 122 la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277.

Ovviamente deve essere soppresso il regolamento attuale che aggrava il contenuto del testo unico vigente.

STRUTTURA DEL DISEGNO DI LEGGE

Onorevoli senatori, il nostro disegno di legge consta di 6 titoli:

a) *Esercizio dei diritti costituzionali di libertà.*

Il titolo I ha per oggetto l'esercizio dei diritti costituzionali di libertà politica e religiosa.

Gli articoli 3, 5 e 6 contengono norme a garanzia della uguaglianza effettiva dei cittadini davanti alla legge contro ogni violazione della imparzialità.

Il capo secondo (articoli 8-20) regola lo esercizio del diritto di riunione in luogo pubblico.

Il termine di preavviso è di tre giorni, essendo indispensabile prevedere il tempo tecnico necessario per garantire l'impugnazione dell'eventuale divieto dell'autorità di pubblica sicurezza. Il termine è computato in ore, affinché abbia riferimento all'ora in cui la riunione è fissata, altrimenti potrebbe accadere che i tre giorni non siano pieni con la conseguenza che l'eventuale impugnazione potrebbe anche non essere tempestivamente esperita.

Il divieto dell'Autorità di pubblica sicurezza deve essere motivato secondo i tassativi criteri fissati dall'articolo 8: ciò allo scopo di rendere la motivazione effettiva e non meramente formale o soltanto apparente.

Poiché l'esercizio del diritto di riunione è prerogativa costituzionale dei cittadini ed in quanto tale deve essere prioritariamente assicurato (la pubblica riunione è uno dei fondamentali mezzi di formazione e di espressione della volontà popolare, base dello Stato democratico), l'articolo 8 prescrive

che, ove sussista, debba essere rimossa la situazione di pericolo ostativa della pubblica riunione. Se ciò non sia possibile la motivazione deve darne conto.

La motivazione rigorosa è indispensabile sia per garantire la imparzialità, sia perchè relativa ad un provvedimento eccezionale e grave come è il divieto dell'esercizio di un diritto costituzionale, sia perchè il provvedimento medesimo è soggetto ad impugnazione davanti al Tribunale che decide di urgenza.

Deve essere necessariamente riconosciuto al cittadino il diritto di ricorrere contro il divieto dell'Autorità di pubblica sicurezza; e non c'è dubbio che, concernendo il divieto l'esercizio di un diritto perfetto, competente sia l'autorità giudiziaria.

Poiché la decisione non può essere che definitiva (dato che di regola la pubblica riunione non ha più efficacia se dilazionata) si è ritenuto opportuno stabilirne la collegialità: da ciò la competenza del Tribunale.

L'articolo 9 riguarda l'ipotesi che la riunione avvenga per il verificarsi di eventi improvvisi o di situazioni che abbiano immediata ripercussione nella pubblica opinione. Tali situazioni non consentono il normale termine di preavviso.

D'altro canto a norma dell'articolo 17 della Costituzione l'esercizio del diritto di riunione può essere vietato soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

I cittadini quindi hanno pieno diritto di riunirsi in luogo pubblico anche di urgenza. *Ne deriva che non può essere l'autorità di pubblica sicurezza a decidere sul carattere urgente della riunione. Sono i cittadini invece che hanno diritto, a seconda delle circostanze, di dare alla convocazione carattere normale o urgente.*

È da rilevare del resto che la pubblica riunione richiede sempre un adeguato tempo tecnico di preparazione. Nessuno convoca di urgenza una riunione se non sussistano reali situazioni oggettive che interessino immediatamente la collettività. Senza queste condizioni la riunione fallisce.

Ciò esclude automaticamente gli abusi.

Per rendere effettivo l'esercizio del diritto di riunione anche nei casi urgenti, è necessario stabilire un termine di preavviso diverso dal normale.

L'articolo 9 stabilisce che il preavviso venga dato almeno due ore prima della riunione.

Il preavviso deve indicare il fatto che determina l'urgenza. Ciò non perchè l'autorità di pubblica sicurezza possa avere sindacato di merito sulle ragioni della urgenza; ma unicamente perchè l'indicazione del fatto diventa condizione per l'applicazione del termine breve di preavviso. Altrimenti il preavviso rimane regolato dal termine normale.

La necessaria brevità del termine di preavviso non consente l'impugnazione dell'eventuale divieto.

Per questa ragione, nella ipotesi prevista dall'articolo 9, il divieto non può avvenire che quando si verificano gravi disordini che non possano essere altrimenti sedati e comportino un pericolo effettivo e attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica.

Fuori di tali condizioni non può essere vietato l'esercizio del diritto di riunione in luogo pubblico.

Senza questa soluzione l'esercizio del diritto in casi urgenti dipenderebbe, nella pratica, dalla mera discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.

Riteniamo per fermo che in uno Stato democratico fondato sul libero esercizio dei diritti politici i quali in nessun caso possono essere affievoliti, e nella età delle grandi organizzazioni politiche e sindacali di massa che sono tra i protagonisti della vita democratica e dell'indirizzo politico del Paese (articoli 2 e 49 della Costituzione) le pubbliche manifestazioni non debbano essere guardate con sospetto, ma considerate in ogni momento, ed in qualsiasi circostanza, normali e necessarie forme collettive di attività politica, sindacale, culturale, eccetera.

b) *Riunioni in luogo pubblico connesse con l'esercizio del diritto di sciopero.*

L'articolo 10 concerne le manifestazioni in luogo pubblico connesse con scioperi o agitazioni sindacali.

Da ogni sciopero, che è fenomeno collettivo di massa, nascono necessariamente pubbliche riunioni.

I lavoratori si riuniscono per discutere, per affermare, propagandare le loro rivendicazioni, per acquistare sempre più larghe adesioni, per rendere edotta la pubblica opinione e gli organismi democratici delle ragioni della loro lotta ed averne solidarietà e appoggio.

Pertanto nell'esercizio del diritto di sciopero — che è diritto costituzionale — deve essere necessariamente considerata la pubblica manifestazione che può avvenire anche da un momento all'altro, come il comizio volante, l'assemblea dei lavoratori che si riunisce immediatamente per ascoltare relazioni, discutere intorno all'andamento della lotta, delle trattative o per approvare ordini del giorno, petizioni, o per informare la pubblica opinione sulla situazione, od in relazione ad altri eventi importanti.

Avviene anche che sia deciso di formare delegazioni e di accompagnarle presso autorità locali per esporre richieste, chiedere interventi, eccetera.

Lo stesso dicasi per le agitazioni sindacali.

Pertanto, con la proclamazione dello sciopero o dello stato di agitazione sindacale, l'Autorità di pubblica sicurezza è avvisata del verificarsi di un evento legittimo che si effettua con altrettanta legittimità anche mediante pubbliche riunioni e manifestazioni.

È ciò che avviene del resto per l'esercizio del diritto di sovranità popolare mediante le elezioni.

Con la indizione delle elezioni l'Autorità di pubblica sicurezza, è avvisata del verificarsi di un evento che comporta anche pubbliche riunioni e manifestazioni, onde non è richiesto alcun preavviso per ogni singolo pubblico comizio.

Nè l'Autorità di pubblica sicurezza può vietarlo. Può sciogliere la riunione soltanto se in essa insorgano gravi disordini che mettano in pericolo la incolumità e la sicurezza dei cittadini.

Tanto l'esercizio del diritto elettorale quanto l'esercizio del diritto di sciopero si

effettuano quindi anche mediante pubbliche riunioni. Vale a dire le pubbliche riunioni sono un modo necessario e comune all'esercizio dell'uno e dell'altro diritto costituzionale.

Ne deriva la conseguenza che per le riunioni in luogo pubblico connesse con scioperi o agitazioni sindacali, devono applicarsi le norme per le pubbliche riunioni nel tempo dei comizi elettorali (articolo 10).

Nè può essere vietata la propaganda dello sciopero, sia collettiva che individuale, nelle adiacenze dei luoghi di lavoro, essendo quello il sito naturale di incontro dei lavoratori.

c) Scioglimento coattivo delle pubbliche riunioni.

L'articolo 13 stabilisce la ipotesi di scioglimento delle riunioni in luogo pubblico e degli assembramenti: occorre che si verifichino disordini talmente gravi da non potere essere sedati e tali da comportare un pericolo effettivo ed attuale per la sicurezza o la incolumità pubblica.

Il capoverso prevede l'ipotesi che avvengano riunioni che siano state vietate o delle quali sia stato omissso il preavviso: in tali casi possono essere impedito o disciolte.

L'articolo 14 per una preminente esigenza di garanzia democratica attribuisce al Sindaco o ad un assessore da lui delegato il potere di ordinare lo scioglimento o l'intervento della forza pubblica.

Abbiamo già detto come il potere del Sindaco di vigilare su tutto ciò che attiene all'ordine pubblico, assume nel moderno Stato democratico nuovi e più ampi contenuti. Esso non può risolversi che in un'attiva garanzia democratica la quale non può non essere operante anche nei momenti critici di maggiore rilievo. Anzi appunto perchè garanzia democratica non può non essere presente e pienamente operante in tali momenti.

L'esperienza dimostra largamente che l'intervento del Sindaco di solito concorre ad impedire che situazioni critiche vengano esasperate e volte al peggio, che l'opera del Sindaco concorre a risolvere in modo giusto

e pacifico situazioni che altrimenti potrebbero esplodere anche in gravi eventi.

Riteniamo che tale esperienza debba essere consolidata istituzionalizzandola: a ciò provvede l'articolo 14.

L'intervento del Sindaco e degli amministratori locali nei momenti critici costituisce già ora una manifestazione di fatto di quel più ampio potere che in uno Stato democratico ed evoluto, deve essere riconosciuto al Sindaco e all'Ente locale anche relativamente all'ordine pubblico.

In uno Stato nel quale l'esercizio delle libertà politiche non è una concessione ma una prerogativa costituzionale del cittadino, la grave decisione dello scioglimento forzoso di una pubblica riunione non può essere attribuita ad un organo burocratico, ma ad un organo democratico.

Il Sindaco che è nello stesso tempo ufficiale di Governo e rappresentante eletto della collettività cittadina alla quale risponde dei propri atti, è l'organo democratico capace di dare maggiore affidamento che gravi decisioni, come quella concernente o lo scioglimento forzoso di una pubblica riunione o altri interventi connessi a pubbliche manifestazioni, rispondano ad oggettive condizioni e necessità previste dalla legge.

È di grande rilevanza che il Sindaco e gli amministratori comunali hanno legami diretti e permanenti con la popolazione; ne conoscono le abitudini, i problemi, il modo di fare e d'esprimersi; essi conoscono anche le persone. Tutto ciò li pone in condizione di capire, di valutare la situazione e di influire su di essa incomparabilmente meglio e più di un organo burocratico.

Il Consiglio comunale, ai fini del controllo democratico, dovrà conoscere di urgenza le ragioni del provvedimento di scioglimento forzoso adottato dal Sindaco o dal suo delegato.

Gli articoli 15 e 16 stabiliscono le modalità dello scioglimento.

d) Divieto di dotare di armi la polizia in servizio di ordine pubblico.

L'articolo 16 statuisce inoltre il divieto di dotare di armi le forze di polizia in servizio per pubbliche riunioni.

A fondamento del divieto sta anzitutto il principio che le pubbliche riunioni, corrispondendo ad un diritto costituzionale, non possono essere considerate quali fatti pericolosi o turbativi, ma conformi all'ordine pubblico. Esse non legittimano quindi l'intervento armato delle forze di polizia.

Nè l'intervento di forze di polizia armate può essere giustificato con la previsione che durante le pubbliche riunioni possono verificarsi incidenti.

È da rilevare anzitutto — sulla base di una lunga e spesso dolorosa esperienza — che nella stragrande maggioranza dei casi gli incidenti sorgono per contrasti determinati da divieti, limitazioni o condizionamenti posti dalle autorità di pubblica sicurezza, che si risolvono in una limitazione effettiva dell'esercizio del diritto di pubblica riunione, di manifestazione, di sciopero e quindi in un arbitrio.

Ha osservato giustamente il senatore Feoaltea nella relazione al suo disegno di legge n. 1206 della terza legislatura (disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle forze di polizia) che « non ha più bisogno di dimostrazione il fatto che le masse popolari sono ormai pervenute ad un livello di educazione politica e civile tale da potere assumere esse stesse la cura dell'ordine; ne è prova la circostanza che da gran tempo mai si è lamentato il più lieve disordine quando le masse sono state libere di manifestare compostamente come è oramai loro costume, soggette soltanto all'alto grado di responsabilità loro proprio e dei loro dirigenti; mentre il sangue è stato versato ogni volta che la polizia è intervenuta esercitando brutale violenza senza che alcun motivo realmente adeguato lo richiedesse... ».

Giustificare l'intervento di forze di polizia armate, con la previsione di possibili incidenti, vuol dire ammettere che essi possano essere sedati con l'uso delle armi da fuoco, sparando cioè sulla folla.

Il che comporta l'attribuzione alle forze di polizia di un potere indiscriminato di morte, che sarebbe illegittimo anche in un ordinamento — differente dal nostro che lo vieta — il quale preveda la pena di morte da

irrogarsi sempre però con sentenza di giudice, nei confronti del colpevole.

L'articolo 19 ha quale presupposto il divieto di dotare di armi le forze di polizia in servizio per pubbliche riunioni o manifestazioni; e prevede perciò l'aggravamento sino al terzo delle pene stabilite per i delitti di omicidio, lesioni personali aggravate, omicidio preterintenzionale, sequestro di persona.

e) *Esercizio del diritto di riunione in luogo aperto al pubblico.*

Il Capo III contiene norme dirette a rendere effettivo l'esercizio del diritto di riunione in luogo aperto al pubblico.

Tale diritto, per il cui esercizio non è prescritto nemmeno il preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza, nella pratica sarebbe svuotato di ogni concreto contenuto se il suo effettuarsi continuasse a dipendere — come oggi accade — dalla mera volontà del detentore del locale. Cosicché oggi siamo nell'assurdo che l'esercizio del diritto costituzionale di libertà di riunione in luogo aperto al pubblico dipende in via assoluta dal privato detentore del locale, che può negare il consenso oppure porre condizioni proibitive.

Per rimuovere tale situazione e per creare le condizioni che garantiscano veramente l'effettivo libero esercizio del diritto di riunione in luogo aperto al pubblico, abbiamo introdotto le norme di cui agli articoli 21, 22 e 23.

L'articolo 21 prescrive che i Comuni apprestino appositi locali di riunione il cui uso è concesso secondo le modalità e con il corrispettivo stabiliti dai Consigli comunali.

L'articolo 22 dispone che per l'esercizio del diritto di riunione in luogo aperto al pubblico è libero l'uso dei locali di pubblico spettacolo, di trattenimento pubblico, dei campi sportivi e degli stadi, durante il tempo in cui essi non siano impegnati per le loro attività, e ferma l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle leggi o dai regolamenti.

L'uso è subordinato ad equo corrispettivo e quando occorra a giuste cauzioni.

Il quarto comma stabilisce la procedura e l'organo competente per risolvere i dissensi

sull'ammontare del corrispettivo o della cauzione.

L'articolo 23 riserva all'Amministrazione comunale di sabilire quali locali, per particolare pregio artistico, non possano essere concessi per riunioni aperte al pubblico e di determinare le modalità per l'uso degli stadi e dei campi sportivi.

Tali norme trovano collocazione nella legge di pubblica sicurezza, in quanto essa riguarda tra l'altro l'esercizio dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.

f) Il Titolo II disciplina l'esercizio di attività condizionato ad attestazione di nulla osta o rilascio di licenza, in base ai criteri già illustrati nella parte generale della presente relazione.

Per quanto riguarda le guardie particolari (Capo VIII - articolo 64 e seguenti) il disegno di legge vuole vietare che esse possano costituire — come purtroppo oggi avviene — un corpo di polizia privata, strumento di pressione e di intimidazione politica e sindacale a disposizione del padronato all'interno dei luoghi di lavoro.

Nell'articolo 65 è previsto pertanto il divieto di impiegare le guardie particolari sia nelle officine durante le ore di lavoro, sia all'interno delle fabbriche durante gli scioperi anche parziali, o durante le agitazioni sindacali.

g) Le disposizioni del Titolo III relative alla sicurezza e alla incolumità pubblica; del Titolo IV riguardante gli stranieri; del Titolo V che comprende disposizioni varie, e del Titolo VI (norme finali) non richiedono — riteniamo — particolari illustrazioni, oltre quelle sviluppate nella parte generale.

Onorevoli senatori, nella Repubblica democratica, conquista del grande moto unitario della Resistenza, la legge di pubblica sicurezza deve decisamente abbandonare i vecchi schemi e contenuti polizieschi propri di uno Stato autoritario, per diventare la legge delle garanzie dell'esercizio effettivo della sovranità popolare e dei diritti di libertà, posti a fondamento della società nazionale.

Trattasi cioè di una delle leggi di edificazione delle strutture dello Stato repubblicano, come configurato dalla Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ove concorre a determinare l'indirizzo politico e lo sviluppo economico e sociale del Paese.

È compito della Repubblica — detta l'articolo 3 — di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese.

L'esercizio delle libertà è dunque finalizzato al pieno sviluppo della personalità dell'uomo che progredisce con la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto lo limitano.

Cosicché l'esercizio delle libertà è posto a base dello sviluppo di tutta la società nazionale in ogni suo aspetto, dall'economia alla cultura.

Dare alla legge di pubblica sicurezza questi contenuti non vuol dire, come da qualche parte si è osservato, sconfinare nell'utopia o perseguire un disegno inteso ad indebolire o vanificare le funzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Nè l'una nè l'altra cosa. La Costituzione non è « La città del sole », non è un'utopia, ma una legge concreta e fondamentale che vincola il legislatore ordinario ad attuarla in ogni sua parte, ai fini di un ordinato e democratico sviluppo economico, sociale e culturale della vita del popolo italiano.

Nè può parlarsi, riferendosi alle nostre proposte, di mire volte a svuotare la polizia delle sue funzioni.

La riforma dell'ordinamento di pubblica sicurezza essendo, come già rilevato, una legge di riforma strutturale e quindi di edificazione dello stato repubblicano implica problemi di fondo che non consentono visioni particolaristiche a seconda che si parli per il Governo, per la maggioranza o per l'opposizione. Postulano invece soluzio-

ni necessariamente conformi alla Costituzione.

Si tratta anche di garantire che le nostre istituzioni repubblicane, l'esercizio della sovranità popolare e dei diritti di libertà, l'esercizio degli stessi poteri di governo, siano salvaguardati da qualsiasi forma di straripamento di potere, di intervento o di condizionamento da parte di organismi le cui funzioni e il modo di esercitarle non siano rigorosamente definite.

Onorevoli senatori, questo sforzo di adeguamento costituzionale della legge deve impegnarci tutti.

Noi auspichiamo pertanto che il Senato sappia ritrovare lo spirito unitario e rinnovatore, entusiasta e responsabile, che caratterizzò i lavori della Costituente. E che in tale clima, abbandonando decisamente ogni criterio esclusivista, venga elaborato un testo nuovo che sia di reale e piena adesione ai precetti costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DELL' ESERCIZIO DEI DIRITTI
COSTITUZIONALI DI LIBERTÀ POLITICA
E RELIGIOSA

CAPO I.

Attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza e garanzie dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Art. 1.

L'Autorità di pubblica sicurezza tutela la incolumità e la sicurezza delle persone; la proprietà pubblica e privata; e assicura ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti.

Presta soccorso nelle pubbliche calamità e nei privati infortuni; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, e dei provvedimenti delle autorità.

Adempie gli altri compiti che le sono attribuiti dalle leggi.

A richiesta delle parti interviene per la bonaria composizione dei dissidi privati.

Art. 2.

L'Autorità di pubblica sicurezza dipende dal Governo della Repubblica nei limiti delle leggi e salvo quanto è stabilito negli ordinamenti regionali a statuto speciale.

L'Autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale sono esercitate dal Questore; quelle della autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo; e dove l'ufficio non esista dal Sindaco.

Art. 3.

Al fine di garantire ai cittadini la effettiva imparzialità della pubblica amministrazione, è vietato in qualsiasi circostanza, per qualsiasi fine e sotto ogni forma, impartire ordini, disposizioni, istruzioni che comportino un'attività comunque discriminatrice in contrasto con l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche.

Art. 4.

Le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 3 e ogni altra attività comunque ad essi contraria, sono punite con l'arresto da quindici giorni a tre anni o con l'ammenda da lire tremila a quattrocentomila.

Art. 5.

È vietato schedare i cittadini in base alla fede religiosa, alle opinioni politiche, alla appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali e culturali; nonchè in base alle attività che essi svolgono appartenendo alle predette organizzazioni o simpatizzando per esse.

Art. 6.

È vietato a chiunque, anche se investito di pubbliche funzioni, agli organi politici, militari e amministrativi dello Stato, raccogliere per qualsiasi finalità, informazioni sulla fede religiosa o politica nonchè sull'attività religiosa, politica, sindacale, culturale del cittadino.

Se le predette informazioni sono richieste non devono essere fornite. È altresì vietato fornire le informazioni di cui al primo comma, anche nelle denunce, nei rapporti, nelle testimonianze all'autorità giudiziaria o amministrativa; nonchè alle autorità politiche e agli organi della pubblica amministrazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 5 e 6 sono puniti con l'arresto da cinque giorni a tre anni o con l'ammenda da lire diecimila a quattrocentomila.

La pena è aggravata per chi faccia schedare i cittadini o richieda le informazioni vietate.

CAPO II.

*Dell'esercizio del diritto di riunione
in luogo pubblico.*

Art. 8.

I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne preavviso, salvo che si tratti di riunione elettorale, almeno settantadue ore prima all'autorità locale di pubblica sicurezza o al Questore.

La riunione può essere vietata soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Il divieto deve essere motivato e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei fatti che costituiscono un effettivo attuale pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, nonchè le ragioni per le quali la predetta situazione di pericolo non possa essere rimossa al fine di garantire ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto di riunione.

Il divieto deve essere comunicato con atto scritto, entro le 24 ore dal preavviso, almeno ad uno dei promotori della riunione.

Il divieto comunicato oltre il predetto termine è considerato inesistente ad ogni effetto. Contro il divieto dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso ricorso al Tribunale competente per territorio, che — uditi i ricorrenti — decide d'urgenza e comunque non oltre le ventiquattro ore in Camera di consiglio.

Il provvedimento del Tribunale non è soggetto ad appello.

Art. 9.

Quando la riunione in luogo pubblico è promossa a causa di situazioni o di eventi improvvisi o che hanno immediata ripercussione nella pubblica opinione, il preavviso è dato almeno due ore prima e deve indicare il fatto che determina l'urgenza.

In tal caso la riunione potrà essere vietata soltanto quando in essa insorgano gravi disordini che non possono essere altrimenti sedati e comportino un pericolo effettivo ed attuale per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Art. 10.

Per le riunioni in luogo pubblico, comunque connesse con scioperi o agitazioni sindacali, si applicano le norme per le pubbliche riunioni nel tempo dei comizi elettorali.

Non possono essere vietati gli assembramenti e i cortei di lavoratori in sciopero o in agitazione sindacale; nè la propaganda collettiva o individuale dello sciopero o delle rivendicazioni dei lavoratori anche nelle adiacenze dei luoghi di lavoro.

Art. 11.

Durante le riunioni è vietato ai funzionari ed agli agenti di pubblica sicurezza interrompere gli oratori, salvo il caso previsto dall'articolo 414 del Codice penale.

Art. 12.

I promotori di una riunione in luogo pubblico che ne omettano il preavviso sono puniti — se la riunione avvenga — con l'ammenda sino a lire trentamila.

La stessa pena si applica ai promotori di una riunione in luogo pubblico che sia stata vietata, sempre che la riunione avvenga; nonchè a coloro che nelle predette riunioni prendano la parola per pronunziarvi discorsi essendo a conoscenza dell'omesso preavviso o del divieto.

Art. 13.

Gli assembramenti e le riunioni in luogo pubblico possono essere disciolti soltanto quando insorgano in essi gravi disordini che non possono essere altrimenti sedati e tali da comportare un pericolo effettivo ed attuale per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Possono essere impedito o disciolte le riunioni in luogo pubblico che siano state vietate, o delle quali sia stato omesso il preavviso.

Art. 14.

Le riunioni in luogo pubblico sono vietate nell'ipotesi prevista dall'articolo 9 e disciolte o impedito con la forza nei casi di cui al precedente articolo, per ordine del Sindaco o di un Assessore delegato, impartito all'autorità di pubblica sicurezza presente o, in mancanza, all'ufficiale o al sottufficiale dei carabinieri.

La stessa disposizione si applica per lo scioglimento degli assembramenti in luogo pubblico.

Nei casi previsti dai due commi precedenti il Sindaco ne fa relazione al Consiglio comunale che a tal fine deve essere convocato d'urgenza a norma degli articoli 124 e 125 della legge comunale e provinciale.

Art. 15.

Quando occorre impedire o disciogliere una riunione o un assembramento in luogo pubblico, devono essere osservate le seguenti modalità:

a) le persone riunite o assembrate sono invitate a disperdersi dal Sindaco o da un Assessore delegato.

b) se l'invito rimane senza effetto, il Sindaco o il suo delegato, con tre distinte intimazioni, precedute ciascuna da uno squillo prolungato di segnale acustico, ordina alle persone di disperdersi avvertendo che altrimenti interverrà la forza pubblica;

c) soltanto dopo che le tre intimazioni siano rimaste senza effetto, il Sindaco o il suo delegato può ordinare l'intervento della forza pubblica a norma dell'articolo precedente.

Art. 16.

La forza pubblica procede allo scioglimento sperando ogni mezzo persuasivo.

Il ricorso alla coercizione fisica è ammesso soltanto in caso di resistenza attiva, con mezzi proporzionati alla situazione di fatto e sempre con rispetto della dignità e dell'incolumità dei cittadini e dei loro beni.

È vietato dotare di armi le forze di polizia in servizio per pubbliche riunioni o manifestazioni. È altresì vietato alle forze di polizia in abito civile impiegare qualsiasi strumento coercitivo.

È vietato usare qualsiasi mezzo di coercizione fisica contro coloro che durante le operazioni di scioglimento si allontanano dal luogo della riunione.

Art. 17.

Non è punibile chi, obbedendo all'intimazione di scioglimento, si ritira dalla riunione.

Chi non ottempera all'ordine di scioglimento impartito a norma delle disposizioni precedenti è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire cinquantamila.

Il Sindaco o il suo delegato che disponga lo scioglimento di una riunione o di un assembramento in violazione delle norme della presente legge è punito con l'arresto da tre mesi a due anni.

Si applica la pena dell'arresto sino ad un anno a chi proceda allo scioglimento di una riunione o di un assembramento violando le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 18.

In occasione di pubbliche riunioni è vietato l'intervento, salvo che per servizio di

onore, di forze che non siano, per funzione istituzionale, di pubblica sicurezza.

Art. 19.

Quando uno dei reati previsti dagli articoli 575, 582, in relazione con gli articoli 583-581, 584, 605 primo comma del Codice penale, è commesso contro una persona comunque preposta alla sicurezza pubblica, nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni o del servizio in pubbliche riunioni le pene sono aumentate.

Art. 20.

L'Autorità di pubblica sicurezza comunica immediatamente al Sindaco, per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, le riunioni preavvisate, i divieti opposti, nonchè gli assembramenti e le riunioni in luogo pubblico, che comunque hanno luogo.

CAPO III.

Dell'esercizio del diritto di riunione privata e in luogo aperto al pubblico.

Art. 21.

Al fine di garantire ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto di riunirsi in privato od in luogo aperto al pubblico, i Comuni apprestano gli appositi locali il cui uso è concesso ai richiedenti in base alle modalità e con il corrispettivo stabiliti dai Consigli comunali.

Art. 22.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente l'uso dei locali di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, dei campi sportivi e degli stadi, è libero durante il tempo in cui essi non siano impegnati per le loro attività, ferma l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle leggi o dai regolamenti.

L'uso è subordinato ad equo corrispettivo.

Quando concorrano giustificate ragioni, può essere subordinato anche a cauzione o a personale garanzia per la riparazione di eventuali danni.

Se vi sia dissenso sull'ammontare del corrispettivo o sulla cauzione, il Pretore, su ricorso dell'interessato, convoca d'urgenza le parti avanti a sè, e cerca di conciliarle. Se la conciliazione non avviene o l'altra parte non compare, il Pretore con ordinanza esecutiva stabilisce in via provvisoria il corrispettivo e, ove occorra, l'ammontare della cauzione; e destina l'udienza per la trattazione del merito. Se la controversia eccede per valore la sua competenza, dati i provvedimenti di cui al precedente comma, rimette le parti davanti al Tribunale.

Art. 23.

Su conforme parere del Consiglio comunale, il Sindaco stabilisce quali locali, per particolare pregio artistico, non possono essere concessi per l'uso previsto dal precedente articolo e determina le modalità dell'uso degli stadi e dei campi sportivi.

TITOLO II.

DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CONDIZIONATA AD ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA O A RILASCIO DI LICENZA.

CAPO I.

*Dei provvedimenti dell'Autorità
di pubblica sicurezza e della loro esecuzione.*

Art. 24.

Nei limiti delle leggi e dei regolamenti la Autorità di pubblica sicurezza rilascia attestazioni di nulla osta e licenze; stabilisce prescrizioni ed emana gli altri provvedimenti consentiti.

Le persone alle quali sono rilasciati nulla osta o licenze anche del Sindaco devono essere munite dell'attestazione di nulla

osta e della licenza da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti della pubblica sicurezza, o della polizia municipale.

Art. 25.

Quando sia ammessa la rappresentanza nell'esercizio di un'attività condizionata da licenza, il rappresentante deve possedere i requisiti stabiliti dalla legge.

Constatato che nei confronti della persona designata non sussiste alcuna causa ostativa, l'Autorità di pubblica sicurezza rilascia il nulla osta.

Art. 26.

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza sono impugnabili con ricorso in via gerarchica entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Esso è deciso entro trenta giorni dalla notifica, sempre che non sia intervenuto provvedimento interlocutorio. In tal caso il ricorso deve essere deciso entro sessanta giorni dall'impugnazione.

Trascorsi i predetti termini senza decisione di merito, il provvedimento impugnato si considera tacitamente annullato.

Contro il provvedimento definitivo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito.

Art. 27.

I provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa.

Qualora gli obbligati non vi ottemperino, i provvedimenti sono eseguiti d'ufficio previa diffida ad adempierli entro tre giorni, salvo i casi di urgenza che devono essere motivati.

L'impiego della forza pubblica è ammesso solo in caso di forza maggiore e con provvedimento motivato.

La nota delle spese per l'esecuzione d'ufficio è resa esecutiva dal Questore ed è ri-

messa all'esattore che provvede alla riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

CAPO II.

Del rilascio di attestazione di nulla osta per attività il cui esercizio dipende dalla inesistenza di condizioni personali ostative.

Art. 28.

Chiunque intenda esercitare un'attività condizionata all'inesistenza di condizioni personali ostative deve farne comunicazione scritta al Questore corredandola di certificazione della Procura della Repubblica, dalla quale risulti che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge; e chiedere l'attestazione di nulla osta.

Il Questore entro giorni quindici dalla comunicazione rilascia attestazione di nulla osta.

Il nulla osta è negato con provvedimento motivato a pena di nullità, soltanto per cause previste dalla legge e con specificazione dei fatti giustificativi del diniego.

Art. 29.

In ogni momento, quando sopraggiungano o vengano a risultare condizioni ostative, il Questore revoca il nulla osta con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

L'attività soggetta a nulla osta può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi tre quando siano state accertate violazioni di leggi o di regolamenti o di prescrizioni stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Può essere altresì sospesa quando sia pendente giudizio e l'incolpazione riguarda ipotesi che comportino la revoca del nulla osta.

Nel caso previsto dal precedente comma, il provvedimento è disposto, secondo la

competenza, o dal Pretore o dal Pubblico ministro, o dal Giudice istruttore se si procede con istruttoria formale.

Art. 30.

Contro il provvedimento del Questore di diniego, di sospensione o di revoca del nulla osta, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione può essere proposto ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato che decide in Camera di Consiglio.

Entro giorni quindici dalla notifica della decisione di accoglimento del ricorso, il Questore deve provvedere in conformità.

Art. 31.

Salve disposizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, il nulla osta è negato:

- 1) al minore non emancipato;
- 2) all'interdetto o all'inabilitato;
- 3) a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad anni tre per delitto non colposo quando non abbia ottenuto la riabilitazione;
- 4) a chi abbia riportato condanna per furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del Codice penale, qualora non sia stata applicata alcuna delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 n. 1, 4, 6 e 62-bis del Codice penale; per violenza carnale, rapina, estorsione, sequestro di persona, e non sia stato riabilitato;
- 5) a chi sia sottoposto a misura di sicurezza personale, o a sorveglianza speciale o al soggiorno obbligato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 febbraio 1956, n. 1423; e a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- 6) quando nei confronti del richiedente risulti pendente procedimento per una delle cause previste dal presente articolo.

Art. 32.

Spetta al Questore il rilascio dell'attestato di nulla osta per il porto d'armi.

Il porto d'armi è consentito soltanto per quelle da sparo a canna lunga o corta purchè non considerate armi da guerra e la cui naturale destinazione sia la difesa personale o la caccia; nonchè per quelle da punta o da taglio impiegate per la caccia, o per difesa personale.

Art. 33.

Oltre i casi previsti dall'articolo 31 non può essere rilasciato nulla osta per porto d'armi a chi abbia riportata condanna per delitto commesso con armi o per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale fuori dei casi previsti dagli articoli 581, 582 capoverso del Codice penale, nonchè contro l'incolumità pubblica, sempre che non sia stato riabilitato.

Art. 34.

Il Questore può rilasciare nulla osta per porto d'arma lunga da fuoco destinata esclusivamente alla caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita su di lui la patria potestà o la tutela, e dimostri di essere esperto nel maneggio dell'arma.

CAPO III.

Delle attività il cui esercizio dipende da rilascio di licenza.

Art. 35.

Non possono essere gestiti senza licenza rilasciata dal Sindaco, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche; nè sale pubbliche per biliardi, o altri giochi consentiti, o stabilimenti di bagni, esercizi da rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le licenze per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni comprendono l'autorizzazione per la somministrazione di pasti.

Le predette licenze nonchè quelle per rosticcherie, tavole calde ed altri servizi similari comprendono anche l'autorizzazione alla somministrazione di vino, birra, liquori ed altre bevande anche alcoliche soltanto a coloro che consumino i pasti.

Non è richiesta licenza per il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi, nè per lo spaccio di generi alimentari, o la somministrazione di pasti, vino, birra, liquori, caffè e ogni altra bevanda anche alcolica, nè per la vendita degli stessi, presso enti collettivi o circoli privati quando la vendita o il consumo siano esclusivamente limitati ai soci.

Le licenze di cui al primo comma sono rilasciate secondo le norme previste dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 250.

Deve essere sentito il parere dell'ufficiale sanitario del Comune.

Le predette licenze valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

L'esercizio può essere condotto a mezzo di rappresentante munito di attestato di nulla osta rilasciato dal Questore.

Art. 36.

In tutte le sale da biliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dal Questore, nella quale sono indicati oltre i giochi d'azzardo anche quegli altri giochi che il Questore stesso ritenga vietare nel pubblico interesse.

Nella predetta tabella deve essere espressamente menzionato il divieto delle scommesse.

Art. 37.

Salvo che leggi particolari dispongano altrimenti, non è consentito l'esercizio di scommesse, nè l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di apparecchi o congegni automatici da giuoco. I contravventori

sono puniti con l'arresto da un mese a due anni o con l'ammenda da lire 10 mila a quarantamila.

Le società di corse di cavalli, legalmente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente che per mezzo di allibratori purchè questi agiscano in nome e per conto della società, siano autorizzati dalla stessa con atto scritto e siano muniti di attestazione di nulla osta rilasciata dal Questore.

Art. 38.

Salvo che la legge disponga altrimenti e sempre che vengano osservate le prescrizioni sanitarie stabilite dal Sindaco, è ammessa la vendita ambulante dei vini comuni, pregiati e speciali di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1942, sfusi o in bottiglia.

Art. 39.

Le domande di licenza presentate al Sindaco per gli scopi di cui all'articolo 35, devono essere corredate di certificazione della Procura della Repubblica, dalla quale risulti l'inesistenza, nei confronti del richiedente, di condizioni personali ostative previste dalla legge.

Nei casi di cui al comma precedente, il nulla osta, oltre quanto stabilito dall'articolo 31, non è rilasciato a chi sia stato condannato per delitti contro la libertà sessuale o il buon costume, eccettuato l'articolo 522 del Codice penale, o contro la moralità pubblica anche se previsti da leggi speciali; o per reati commessi in istato di ubriachezza abituale a norma dell'articolo 94 del Codice penale; o in istato di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti a norma dell'articolo 95 del Codice penale; o per la contravvenzione di cui all'articolo 688 capoverso del Codice penale sempre che non sia intervenuta riabilitazione.

Art. 40.

L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun Comune dal Sindaco su conforme parere della Giunta comunale.

Senza autorizzazione motivata del Sindaco, su conforme parere della Giunta comunale, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcoliche non può avvenire prima delle ore dieci. La chiusura non può aver luogo oltre le ore 24 tra il 15 maggio ed il 31 ottobre; ed oltre le ore 22 tra il 1° novembre ed il 14 maggio.

Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura predette è vietata la vendita di bevande alcoliche in ogni altro esercizio pubblico.

Art. 41.

Fuori dei casi di forza maggiore, quando l'esercizio pubblico rimane chiuso per oltre otto giorni consecutivi senza che sia dato avviso al Sindaco, la licenza può essere revocata.

La licenza può essere revocata anche quando, senza giustificato motivo, l'esercizio non sia stato riaperto decorso il termine comunicato al Sindaco.

Salvo i casi di forza maggiore, l'esercizio non può rimanere chiuso per oltre tre mesi.

Nei casi previsti nel precedente comma, il Sindaco diffida il titolare della licenza a riaprire l'esercizio entro un congruo termine, con espresso avvertimento che altrimenti procederà alla revoca della licenza.

Se la diffida rimane senza effetto la licenza è revocata.

Art. 42.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Sindaco, sentito il Questore o l'autorità locale di pubblica sicurezza, può sospendere per non oltre tre mesi la licenza di un esercizio pubblico nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza è revocata.

Nei casi previsti nel comma precedente, il Sindaco sospende o revoca la licenza su conforme parere del Consiglio comunale e con provvedimento motivato a pena di nullità.

La motivazione deve contenere la specificazione dei fatti che giustificano il provvedimento.

In caso di urgenza il Sindaco provvede su conforme parere della Giunta e ne riferisce al Consiglio comunale convocato di urgenza.

Art. 43.

In occasione di mercati, fiere, feste di qualsiasi natura o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco rilascia permessi temporanei di pubblico esercizio la cui validità deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.

Per tali permessi non è richiesto il nulla osta.

Nelle zone di afflusso turistico e nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, il Sindaco, su conforme parere del Consiglio comunale, rilascia licenze temporanee anche di pubblico esercizio, di durata limitata al periodo della stagione turistica.

Si applicano le norme previste dall'articolo 40.

Art. 44.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, il Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, stabilisce con decreto l'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, di cui, nella preparazione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, è consentito l'impiego soltanto in un determinato dosaggio.

Tale elenco deve essere sottoposto a riesame annuale.

Art. 45.

È vietato dare alloggio previo corrispettivo a persone non munite di carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità, salvo che siano conosciute da chi le alloggia.

Il divieto si estende anche alle case di cura di qualsiasi specie, salvo i ricoveri di urgenza.

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni, o esercitano comunque l'ospitalità autorizzata con licenza, nonché gli esercenti di case di cura, hanno obbligo di tenere un registro nel quale devono trascrivere le generalità, ed indicare il documento di identificazione delle persone alloggiate.

L'Autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Pretore, rilasciata nei singoli casi, può controllare il predetto registro.

Nel caso di trasgressione, salve le sanzioni stabilite dal Codice penale, la licenza può essere sospesa. Essa è revocata se le trasgressioni siano reiterate.

Provvede il Sindaco con la procedura di cui all'articolo 43.

CAPO IV.

*Degli spettacoli e dei trattenimenti
pubblici.*

Art. 46.

Senza licenza del Sindaco non possono essere date in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri spettacoli o trattenimenti analoghi, nè possono essere gestiti circoli o scuole da ballo nè sale di pubbliche audizioni, nè essere date audizioni all'aperto.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

La licenza non è richiesta quando le attività previste dal primo comma siano promosse da enti, associazioni, comitati, circoli culturali e sportivi che non hanno scopi

di lucro; nonchè da partiti, associazioni politiche, sindacali, cooperativistiche, assistenziali, culturali, sportive e religiose; a fine di propaganda o di assistenza e beneficenza.

La licenza è rilasciata dal Sindaco su conforme parere motivato del Consiglio comunale.

Si applicano le norme previste dall'articolo 40.

La licenza è valida per i locali o le località in essa indicati.

La sua durata può essere limitata ad un periodo di tempo determinato.

È consentita la proroga.

Art. 47.

Salve le sanzioni penali, il Sindaco, quando siano violate le norme stabilite nel primo e nel terzo comma dell'articolo precedente, vieta con provvedimento motivato le attività abusive, e ne riferisce al Consiglio comunale convocato di urgenza.

Art. 48.

Per le rappresentazioni di opere teatrali, musicali, cinematografiche, coreografiche e simili, la licenza è subordinata alla tutela dei diritti di autore in conformità alle leggi.

Art. 49.

Il Sindaco non può rilasciare la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di avere fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite idonee per l'immediato sgombero in caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione degli incendi sono a carico di chi domanda la licenza o del titolare della medesima.

Art. 50.

Il Questore provvede con prescrizioni applicative delle leggi o dei regolamenti, al

servizio di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.

Le disposizioni del Questore devono essere tenute costantemente affisse in luoghi ben visibili.

Art. 51.

L'Autorità di pubblica sicurezza vigila che nel corso delle rappresentazioni o degli spettacoli pubblici siano salvaguardate la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Ai suoi ufficiali o agenti sono riservati i posti per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 52.

Se nella rappresentazione o nello spettacolo l'Autorità di pubblica sicurezza ravvisa alcun fatto che costituisca reato, ne fa immediata denuncia al Procuratore della Repubblica o al Pretore.

Quando insorgano tumulti o gravi disordini che determinino un pericolo effettivo ed attuale per l'incolumità pubblica, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, se il disordine non può essere altrimenti sedato, possono ordinare la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, ove occorra, lo sgombero del locale.

Art. 53.

Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico, azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo, o con la televisione, deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.

Per l'impiego dei fanciulli come attori o comparse si applicano le disposizioni di legge relative al lavoro dei minori.

È consentito l'impiego di uno o più fanciulli su autorizzazione del giudice tutelare quando vi sia il consenso scritto di chi esercita su di essi la patria potestà, o del tutore.

Il giudice tutelare prescrive, ove occorra, misure idonee per proteggere l'incolumità

personale, la salute e la moralità dei minori.

Quando ciò non sia possibile il giudice nega l'autorizzazione con decreto motivato.

Contro il decreto negativo del giudice tutelare, e contro le prescrizioni di cui al quarto comma, è ammesso ricorso al Tribunale dei minorenni competente per territorio.

Il ricorso può essere proposto dalle persone che hanno chiesto l'autorizzazione al giudice tutelare o dal Pubblico ministero, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non ha efficacia sospensiva.

Il Tribunale decide in Camera di consiglio, uditi i ricorrenti ed il Pubblico ministero.

Contro tale decreto — entro trenta giorni dalla comunicazione — è ammesso ricorso per Cassazione soltanto per violazione di legge.

Art. 54.

È vietato l'uso della maschera in luogo pubblico, in teatro e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

CAPO V.

Delle agenzie di affari.

Art. 55.

Senza licenza del Sindaco non può essere esercitato il mestiere di mediatore, sensale o intromettitore; nè possono essere aperte o gestite agenzie di prestiti su pegno e ogni altra agenzia di affari anche sotto forma di esposizioni, mostre o fiere campionarie; nonchè le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o altri mezzi di diffusione.

La licenza è valida soltanto pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

La licenza è rilasciata dal Sindaco su conforme parere del Consiglio comunale.

La domanda deve essere corredata di certificazione della Procura delle Repubblica, dalla quale risulti l'inesistenza nei confronti del richiedente di condizioni personali ostative previste dalla legge.

Ai fini del presente articolo sono cause ostative, se non sia intervenuta riabilitazione, l'essere stato dichiarato fallito; l'aver riportato condanna per bancarotta fraudolenta, ricettazione, truffa, appropriazione indebita aggravata, falso, tranne il caso di falsità in scrittura privata quando sia stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 62 del Codice penale; emissione di uno o più assegni a vuoto, contrabbando aggravato; nonché quelle stabilite nei precedenti articoli 31 e 40 eccettuata la contravvenzione di cui all'articolo 688, capoverso, del Codice penale.

Art. 56.

La licenza di cui al precedente articolo può essere subordinata al deposito di una cauzione. Devono essere determinati l'ammontare e i modi in cui essa è prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni e della osservanza delle condizioni inerenti all'esercizio della attività cui la licenza si riferisce.

In caso di inosservanza il Sindaco, su conforme parere del Consiglio comunale, può revocare la licenza e disporre che la cauzione sia in tutto o in parte devoluta alla Tesoreria del Comune, quando non debbano essere soddisfatte obbligazioni verso terzi.

Il Sindaco non può ordinare lo svincolo della cauzione se non quando trascorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il titolare della licenza o il suo rappresentante dimostri di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 57.

Nei Comuni sedi di Monti di credito su pegno o uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse licenze per l'esercizio

di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di credito.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di credito su pegno.

Il parere dell'Amministrazione predetta non è vincolante.

È vietato l'acquisto abituale delle polizze di Monti di credito su pegno, e concedere per professione sovvenzioni supplementari su pegno delle polizze stesse.

Art. 58.

Le persone che compiono operazioni di pegno o che danno commissioni in genere alle agenzie di affari devono dimostrare la propria identità personale.

Gli esercenti delle agenzie indicate nell'articolo 56 devono tenere un registro delle operazioni giornaliere e, permanentemente esposta e vidimata dal Sindaco, la tabella delle operazioni che svolgono con le relative tariffe.

Non possono essere compiute operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, nè con persone sconosciute.

CAPO VI.

Della attività relativa ad oggetti preziosi, cose antiche ed oggetti usati.

Art. 59.

Hanno obbligo di munirsi di licenza del Sindaco i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose, nonchè i commercianti di cose antiche o di oggetti usati.

La licenza è rilasciata con le modalità e alle condizioni stabilite negli articoli 31, 35, 40 e 56, ultimo comma, della presente legge.

È ammessa la rappresentanza.

Art. 60.

Le persone indicate nel precedente articolo devono tenere un registro delle ope-

razioni giornaliere, nel quale devono annotare anche le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Le generalità devono risultare dalla carta di identità o da altro documento equipollente, salvo i casi in cui coloro che compiono le operazioni siano personalmente conosciute dagli esercenti le attività di cui all'articolo 59.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono controllare il predetto registro previa autorizzazione, di volta in volta, del Procuratore della Repubblica o del Pretore.

L'esercente che ha acquistato preziosi non può trasformarli, alterarli o alienarli se non dieci giorni dopo l'acquisto salvo che si tratti di oggetti provenienti da fondachieri, o da fabbricanti, o da asta pubblica.

CAPO VII.

Delle guide e attività affini e dei mestieri girovaghi.

Art. 61.

Le guide, i portatori alpini, i corrieri, gli interpreti devono ottenere licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza su conforme parere della Giunta comunale.

La domanda di licenza deve essere corredata di legale documentazione attestante la idoneità professionale, nonchè di certificazione della Procura della Repubblica dalla quale risulti l'inesistenza di condizioni personali ostative.

Ai fini del presente articolo, sempre che non sia intervenuta riabilitazione, sono condizioni personali ostative quelle previste dagli articoli 31 e 39 eccettuata la contravvenzione di cui all'articolo 688, capoverso, del Codice penale.

Art. 62.

Non può essere esercitato il mestiere di facchino senza preventiva iscrizione in apposito registro presso il Comune.

L'iscrizione non è subordinata alla inesistenza di condizioni personali ostative.

Il Sindaco rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione.

Art. 63.

Nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1955, n. 407, il Sindaco adotta i provvedimenti della sospensione temporanea dall'esercizio del mestiere, o della cancellazione dal registro di cui all'articolo precedente.

Nella Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, al Questore è sostituito il Sindaco o un assessore delegato.

CAPO VIII.

Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata e delle guardie particolari.

Art. 64.

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare, anche associandosi, guardie particolari alla vigilanza e custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari.

È vietato impiegare le guardie particolari per qualsiasi fine ed in qualunque circostanza nelle officine durante le ore di lavoro.

Le guardie particolari non possono essere impiegate, nè possono stazionare, all'interno delle fabbriche durante gli scioperi anche parziali, o durante le agitazioni sindacali.

Art. 65.

Senza licenza del Sindaco è vietato ad enti o a privati prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di terzi.

È ammessa la rappresentanza.

La licenza non può essere concessa per operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni.

La domanda deve essere corredata di certificazione del Procuratore della Repubblica dalla quale risulti la inesistenza nei confronti del richiedente di condizioni personali ostative previste dagli articoli 31 e 39 eccettuata la contravvenzione di cui all'articolo 688, capoverso, del Codice penale.

Il richiedente inoltre deve avere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) possedere idoneità fisica accertata dall'ufficiale sanitario;
- 3) avere conseguito almeno licenza di scuola elementare;
- 4) essere di buona condotta morale.

La licenza deve essere vidimata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza della persona interessata.

Art. 66.

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ad adempiere le attività che la licenza comporta; e può essere negata in considerazione del numero degli istituti già esistenti.

La licenza è revocata, quando vengano a mancare le condizioni e i requisiti senza i quali non può essere concessa, in caso di condanna per il delitto previsto dall'articolo 347 del Codice penale; nonchè quando siano state commesse ripetute gravi violazioni di leggi o di regolamenti.

Per le violazioni di non grave entità la licenza può essere sospesa per non oltre tre mesi.

La revoca e la sospensione comportano la cessazione immediata di tutte le attività autorizzate.

Art. 67.

Il Sindaco rilascia e revoca la licenza su conforme parere del Consiglio comunale.

Nei casi di revoca, quando vi sia urgenza, il Sindaco può immediatamente sospendere la licenza. La sospensione è adottata dal Sindaco che ne riferisce al Consiglio comunale.

Art. 68.

I gerenti degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche di cui al presente capo devono tenere un registro degli affari giornalieri nel quale devono annotare le generalità delle persone che richiedono le prestazioni, e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza autorizzati di volta in volta dal Procuratore della Repubblica o dal Pretore.

Nei locali degli uffici predetti deve essere permanentemente affissa la tabella delle operazioni autorizzate con la tariffa delle mercedi.

La tabella è rilasciata dal Sindaco e vidimata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Art. 69.

Il rilascio della licenza per gli istituti o le agenzie previste nel presente capo è subordinato al versamento, presso la Tesoreria comunale, di una cauzione nella misura stabilita dal Sindaco.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni verso terzi, inerenti all'esercizio delle attività autorizzate ed all'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalle leggi o dai regolamenti.

In caso di inosservanza, il Sindaco, su conforme parere del Consiglio comunale, devolve la cauzione in tutto o in parte alla Tesoreria comunale, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere disposti dal Sindaco se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il gerente abbia dimostrato di non avere obbligazioni verso terzi.

Art. 70.

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privati hanno obbligo di prestare la loro opera a richiesta motivata dell'Autorità di pubblica sicurezza, e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Pretore.

Art. 71.

Salvo diverse disposizioni di legge, i contravventori alle norme stabilite in questo capo sono puniti con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA.

CAPO I.

Delle armi e delle materie esplodenti.

Art. 72.

Agli effetti della presente legge sono armi:

1) quelle da sparo e tutti gli altri strumenti la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona;

2) le bombe e qualsiasi ordigno o involucro che contengano materie esplodenti; nonchè i gas asfissianti, tossici o accecanti.

Art. 73.

Oltre i casi preveduti dal Codice penale, senza licenza del Ministro dell'interno sono vietate la raccolta e la detenzione di armi da guerra o di armi considerate da guerra, nazionali o straniere, o di parti di esse; nonchè di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza del Ministro dell'interno è altresì necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse; di munizioni e delle altre cose indicate nel comma precedente.

Per il trasporto delle predette armi nell'interno dello Stato deve esserne dato avviso al Questore.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni o con l'ammenda da lire 10 mila a lire 500 mila.

Art. 74.

Salvo quanto disposto per le armi da guerra, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di industria o commercio o porle comunque in vendita, senza licenza del Ministro dell'industria e del commercio.

Chi ottiene la licenza deve darne avviso al Questore prima dell'inizio dell'attività consentita.

Art. 75.

Le licenze di cui agli articoli 74 e 75 sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

È ammessa la rappresentanza purchè nei confronti della persona proposta non sussistano le condizioni ostative stabilite per il porto di armi.

Art. 76.

Chi fa collezione di armi artistiche, rare od antiche deve farne comunicazione alla Autorità locale di pubblica sicurezza o al Questore, e deve comunicare altresì i mutamenti del luogo ove trovasi la collezione nonchè i mutamenti sostanziali della collezione stessa.

Art. 77.

Chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve darne preventivo avviso al-

l'Autorità locale di pubblica sicurezza o al Questore, e notificare ogni trasferimento della propria officina.

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle stesse non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio senza preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 78.

Le persone indicate nell'articolo precedente devono tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono indicare le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

È vietato vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattie mentali e a coloro che non comprovano la propria identità personale, mediante esibizione di carta di identità o di altro documento equipollente rilasciato dalla pubblica Amministrazione.

Il contravventore è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'amemnda da lire 8.000 a lire 16.000.

Art. 79.

Nessuno può circolare con campionari di armi senza licenza del Questore della provincia nella quale risiede.

La licenza non può essere rilasciata per campionari d'armi da guerra.

È vietata la vendita ambulante di armi.

È consentita con licenza del Questore la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

Art. 80.

È vietato riunirsi portando le armi salvo il caso di manifestazioni sportive e previo permesso rilasciato dal Questore agli organizzatori.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 81.

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, alla stazione dei carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) le Società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) le persone che per la loro qualità hanno il diritto di circolare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

Art. 82.

Può essere vietata la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone che per comprovati motivi siano ritenute capaci di abusarne.

Il divieto è disposto dal Questore di concerto col Sindaco del Comune di residenza della persona interessata; deve essere motivato e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei fatti che giustificano il divieto.

Art. 83.

Il Questore di concerto con i Sindaci dei Comuni interessati, se insorgono tali fatti da costituire un pericolo attuale e di eccezionale gravità per la sicurezza o la incolumità pubblica, può disporre che per un periodo di tempo determinato siano consegnate, per essere custodite a cura della Autorità di pubblica sicurezza, le armi, le munizioni e le materie esplodenti di cui agli articoli precedenti. Può sospendere anche il nulla osta di porto d'armi.

Il provvedimento deve essere motivato e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei fatti che lo giustificano.

I Sindaci devono riferire ai Consigli comunali convocati di urgenza.

Art. 84.

Senza il nulla osta previsto dall'articolo 32, non possono essere portati fuori della propria abitazione o delle adiacenze della stessa armi di qualsiasi tipo.

CAPO II.

Della prevenzione di infortuni e disastri.

Art. 85.

Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, detenere, vendere o trasportare dinamite e prodotti esplosivi affini, fulminanti, piriti, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero materie solide o liquide destinate alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È altresì vietato senza licenza del Ministro dell'interno fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina.

Art. 86.

Senza licenza del Questore è vietato fabbricare, detenere, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze idonee alla composizione e fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì, senza licenza del Questore, detenere, vendere, trasportare polveri senza fumo a base di nitroglicerina o di nitrocellulosa.

Art. 87.

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare di possedere piena capacità tecnica.

Art. 88.

Una Commissione tecnica nominata dal Questore determina le condizioni alle quali

debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione, al deposito o alla vendita di materie esplodenti.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 89.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza, e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'articolo 86 la licenza di deposito o di trasporto può essere rilasciata dal Questore.

Art. 90.

Le licenze per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplodenti di qualsiasi specie sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati. È consentita la rappresentanza.

Nei confronti della persona proposta non devono sussistere le condizioni ostative al rilascio di nulla osta per porto d'armi.

Art. 91.

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonchè quelle per il trasporto, per la impostazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concesse senza l'apprestamento delle necessarie misure di garanzia per la vita delle persone, nonchè per la proprietà e i beni circostanti.

Le predette licenze sono negate a coloro che si trovino nelle condizioni di chi non possa ottenere il nulla osta per porto d'armi.

Art. 92.

È vietato vendere, trasportare, fabbricare o detenere anche negli stabilimenti, laboratori, depositi, o spacci autorizzati, prodotti

esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno sentita una Commissione tecnica.

La iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento avente carattere definitivo del Ministro dell'interno.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive secondo la loro natura, composizione ed efficacia.

Art. 93.

Salvo quanto disposto per le munizioni da guerra, non possono essere introdotti nello Stato prodotti esplosivi di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno da rilasciarsi di volta in volta.

La licenza non può essere rilasciata se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Le presenti disposizioni non si applicano per gli esplosivi in transito. In tal caso è richiesta licenza del Questore della provincia attraverso la quale i prodotti entrano nello Stato.

Art. 94.

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie devono tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono indicare le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

È vietato vendere esplosivi di qualsiasi specie a minori o a persone che appaiano affette da malattia di mente e a chi non comprovi la propria identità personale mediante carta di identità o altro documento equipollente.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o con la multa da lire 5.000 a lire 50.000.

Art. 95.

L'Autorità di pubblica sicurezza, con provvedimento motivato, può ordinare la distru-

zione o la rimozione degli esplosivi che si trovino nelle fabbriche, nei depositi o nei magazzini di vendita quando essi costituiscano pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblica.

Art. 96.

Senza licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza è vietato sparare armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi di artificio, innalzare aerostati con fiamme o in genere fare accensioni o esplosioni pericolose in luoghi abitati o nelle adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaretti ed analoghi congegni.

Art. 97.

È vietato l'impiego di gas tossici senza preventiva autorizzazione.

Devono essere osservate le prescrizioni stabilite nelle leggi e nei regolamenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi, e con l'ammenda sino a 50.000 lire.

Art. 98.

È vietato bruciare le stoppie fuori del tempo e senza l'osservanza delle condizioni stabilite dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento è vietato bruciare le stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di metri 100 dalle case, dagli stabilimenti, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

In ogni caso devono essere adottate le cautele idonee a salvaguardia della proprietà altrui. Chi ha acceso il fuoco deve rimanere presente o lasciare sul posto chi lo sostituisca, con adeguato numero di persone, fino a quando le stoppie non siano interamente bruciate e il fuoco non sia spento.

Art. 99.

Nessun ascensore per trasporto di persone o materiali può essere installato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dal Sindaco.

La licenza è subordinata alla osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali.

CAPO III.

*Delle attività pericolose, insalubri
o moleste.*

Art. 100.

Salvo quanto disposto con leggi speciali, per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali, loro derivati e residui, con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio; ed a stabilire le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonchè per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui.

Art. 101.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri e pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni stabilite dai regolamenti locali.

Sulla domanda provvede il Sindaco su conforme parere del Consiglio comunale, sentito l'ufficiale sanitario, ed ove occorra l'ufficio tecnico comunale.

Art. 102.

L'esercizio di attività rumorose o moleste deve essere sospeso nelle ore stabilite dal regolamento comunale; e in mancanza dalle ordinanze del Sindaco.

CAPO IV.

Degli altri provvedimenti relativi alla sicurezza e alla incolumità pubblica.

Art. 103.

L'Autorità di pubblica sicurezza per motivi di giustizia, di sicurezza o di igiene, o quando è richiesta di intervenire per la bonaria composizione di dissidi privati, può invitare gli interessati a comparire davanti a sè. L'invito è comunicato per iscritto e deve motivare le ragioni della convocazione.

La convocazione per comporre dissidi privati non comporta obbligo di comparire.

Può essere disposto l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica della persona che, dopo due inviti, non vi ottemperi senza giustificato motivo.

Art. 104.

L'Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di accesso durante le ore di apertura, nei locali destinati all'esercizio di una attività soggetta a nulla osta o a licenza di pubblica sicurezza, nonchè negli esercizi pubblici, e negli altri locali ove si esercitano attività soggette a prescrizioni di legge o di regolamenti, per controllare l'osservanza delle prescrizioni medesime.

Art. 105.

Il Sindaco può disporre che nelle ore notturne non sia lasciato aperto negli edifici ad uso di abitazione più di un accesso sulla pubblica via, e che tale accesso sia illuminato sino ad una data ora, e nelle altre ore rimanga chiuso se manchi il custode.

Art. 106.

Con la sentenza di condanna per delitto non colposo o con la sentenza di proscioglimento di chi sia dichiarato socialmente pericoloso, ovvero con provvedimento motiva-

to del giudice di sorveglianza, può disporsi che il condannato o il proscioltò sia sottoposto, a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza, a rilievi segnaletici con esclusione di ogni forma di ispezione corporale.

Art. 107.

Gli esercenti una professione sanitaria devono segnalare entro giorni due al Medico provinciale, al Procuratore della Repubblica o al Pretore, le persone da loro assistite o esaminate affette da infermità psichica, le quali siano o possano divenire pericolose a sè o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Il Medico provinciale, il Procuratore della Repubblica o il Pretore promuovono i provvedimenti di loro competenza ai fini sanitari, della sicurezza e della incolumità.

TITOLO IV.

DEGLI STRANIERI.

CAPO I.

Del soggiorno degli stranieri.

Art. 108.

Salvo quanto è disposto nelle convenzioni internazionali, lo straniero che intende dimorare in Italia deve farne comunicazione entro tre giorni all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di dimora.

Art. 109.

L'autorità militare, ai fini della sicurezza e della difesa militare della Nazione, stabilisce in quali località è interdetto il soggiorno alla generalità degli stranieri.

Coloro che trasgrediscono il divieto sono allontanati dalla forza pubblica.

Art. 110.

Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del Corpo diplomatico e consolare, e del Sacro Collegio.

CAPO II.

Degli stranieri da espellere o da respingere.

Art. 111.

Il Ministro dell'interno per gravi motivi di sicurezza pubblica può disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

L'espulsione è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno di concerto coi Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.

Art. 112.

Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena è nuovamente espulso.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 113.

Il Sindaco rilascia alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la residenza o la dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministro dell'interno.

La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere corredata della fotografia del titolare.

Art. 114.

L'Autorità locale di pubblica sicurezza segnala al Sindaco per l'assistenza, le persone inabili a proficuo lavoro che non siano provviste di mezzi di sussistenza, e che non abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti o in condizione di poterli prestare.

Art. 115.

L'Autorità di pubblica sicurezza fornisce i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti che ritornano o che vengono rimpatriati nel Comune di residenza.

Art. 116.

I direttori degli Istituti di prevenzione e pena e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva segnalano, quindici giorni prima, la liberazione di ogni detenuto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione il liberando va a risiedere.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 117.

Il testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il Regolamento per la esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, sono abrogati.

Art. 118.

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione composta di sette deputati e di sette senatori nominati dai Presidenti delle due Camere, emanerà entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge il regolamento generale per la sua esecuzione.